



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA**

Il Tribunale di Gorizia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott. ssa	Barbara Gallo	Presidente
Dott. ssa	Francesca Clocchiatti	Giudice
Dott.	Alessandro Longobardi	Giudice rel., est.

ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

relativo alla procedura di concordato preventivo proposto da CANTIERE ALTO ADRIATICO 1977 SRL [C.F. 00843990326] con sede legale in Monfalcone (GO), via Timavo 78;

\*\*\*\*\*

L'impresa CANTIERE ALTO ADRIATICO 1977 S.R.L., in esecuzione di determina dell'organo amministrativo assunta in data 19 giugno 2020, ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente in data 16 ottobre 2020 ha depositato domanda completa, con la proposta rivolta ai creditori, il piano ad essa sottostante prevedente la liquidazione del patrimonio aziendale senza continuazione dell'attività, nonché l'ulteriore documentazione, ivi compresa l'attestazione resa da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F. e la perizia dallo stesso giurata ex art. 160, comma 2, L.F., necessaria stante la previsione di soddisfacimento parziale di alcuni creditori privilegiati, previa loro suddivisione in classi.

Più precisamente, il piano prevede che il fabbisogno concordatario si renda disponibile mediante liquidazione dell'attivo e apporto di finanza esterna da parte del socio Miraculix Business Beteiligungs GmbH per € 330.000,00 (già incassati dalla procedura), con previsione dei seguenti soddisfacimenti:

- integrale soddisfacimento dei debiti prededucibili, ipotecari (in ragione della capienza dell'immobile) e privilegiati ex art. 2751 *bis* n. 1 cod. civ. (lavoratori dipendenti);
- soddisfacimento del 50% dei debiti privilegiati ex art. 2751 *bis* n. 2 (professionisti) e n. 5 (artigiani) cod. civ., con degrado al chirografo per il restante 50% (Classi 1 e 2);
- soddisfacimento del 20% dei crediti privilegiati degradati al chirografo parzialmente (per il 50% - professionisti e artigiani – Classi 1 e 2) o per l'intero (crediti tributari – Classe 3; crediti previdenziali – Classe 4) e dei crediti chirografari *ab origine* (classe 5).

Con decreto depositato in data 23 ottobre 2020 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ha nominato il Dott. Alessandro Longobardi quale Giudice Delegato e il Dott. Giovanni Turazza quale Commissario Giudiziale e ha fissato l'adunanza dei creditori per il 16 febbraio 2021, in seguito differita al 18 marzo 2021 su istanza della società debitrice.

La relazione commissariale ex art. 172 L.F. è stata trasmessa ai creditori entro i termini di legge. Nella valutazione finale il Commissario Giudiziale, tenuto conto di alcune modifiche migliorative del piano concordatario, ha espresso parere favorevole all'approvazione del concordato preventivo.

In data 18 marzo 2021 si è tenuta l'adunanza dei creditori in occasione della quale sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge.

Il Collegio ha conseguentemente dato corso al giudizio di omologazione, fissando l'udienza per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale; si è costituita la società debitrice chiedendo di omologare il concordato preventivo e di effettuare la nomina ex art. 182 L.F..

Il Commissario Giudiziale ha espresso il suo parere favorevole all'omologazione.

Successivamente all'adunanza, nel termine di 20 giorni di cui all'art. 178, ultimo comma, L.F., non è pervenuto al Commissario Giudiziale né è stato depositato in Cancelleria alcun ulteriore voto, né alcun dissenso, sicché risulta confermata l'approvazione della proposta nei termini già rilevati all'adunanza dei creditori del 18 marzo 2021, in assenza di voti contrari.

Rilevato, pertanto, che non vi sono stati creditori dissenzienti e che non sono state proposte opposizioni;

ritenuto pertanto:

che il controllo del Tribunale in sede di omologa sia limitato sotto il profilo formale al vaglio della sussistenza delle maggioranze di legge e al persistere delle condizioni di ammissibilità che devono permanere per tutta la durata della procedura;

che tra le condizioni, soggettive ed oggettive della domanda si individua ed appare preminente la esistenza di un piano formale di ristrutturazione del debito e/o di soddisfazione del credito che deve essere anche fattibile (in base al combinato disposto degli artt. 160 e 161 L.F., la cui lettura è sul punto inscindibile);

che in relazione ai controlli che la legge consente al Commissario durante tutta la procedura, tale condizione deve persistere per tutta la sua durata;

che la domanda di ammissione presentata da CANTIERE ALTO ADRIATICO 1977 S.R.L. era corredata di tutti gli elementi documentali necessari sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello squisitamente formale;

che nel motivato parere ex art. 180 L.F. il Commissario Giudiziale ha rappresentato le circostanze verificatesi dopo il deposito della relazione ex art. 172 L.F. e ha dichiarato che complessivamente le stesse, tenuto conto dei fondi rischi ivi appostati, confermano il giudizio di fattibilità del piano;

visto il parere favorevole del P.M. e del Commissario Giudiziale.

visto l'art. 180 L.F.;

#### **P.Q.M.**

- omologa il Concordato Preventivo di CANTIERE ALTO ADRIATICO 1977 SRL [C.F. 00843990326] con sede legale in Monfalcone (GO), via Timavo 78;

- nomina Liquidatore la Dott.ssa Valentina Marusig;

- stabilisce che la liquidazione venga condotta dal Liquidatore Giudiziale sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale già nominato.

Il Liquidatore trasmetterà al Commissario Giudiziale e al Comitato dei Creditori, entro 30 giorni dal decreto di omologa, un piano delle attività di liquidazione e in seguito informerà i predetti organi della procedura e il Giudice delegato mediante relazioni quadrimestrali.

L'attività dovrà essere condotta con la massima celerità consentita dalla adozione di misure di vendita per i beni caratterizzate da forme di pubblicità e di ricerca del miglior contraente che

rispecchino lo schema legale predisposto dal legislatore nell'art. 107 L.F., ove non sia già prevista nella proposta una modalità di vendita vincolante.

Il Liquidatore provvederà alla esecuzione dei pagamenti ai creditori mediante predisposizione di riparti comunicati al Commissario Giudiziale, al Comitato dei Creditori e al Giudice delegato.

Eventuali transazioni dovranno essere sottoposte al Commissario Giudiziale per il parere, autorizzate dal Comitato dei creditori e trasmesse al Giudice Delegato almeno quindici giorni prima della loro stipulazione.

Al termine delle operazioni, il liquidatore depositerà il rendiconto, da comunicare a tutti i creditori, al Commissario Giudiziale e al Giudice Delegato;

- nomina componenti del Comitato dei Creditori:

1) avv. Giovanni Borgna,

2) Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse Soc. Coop.,

3) Consorzio per lo Sviluppo Economico della Venezia Giulia;

- dispone che il presente provvedimento sia pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato al Pubblico Ministero, alla società debitrice, al Commissario Giudiziale e al Liquidatore nominato.

**Così deciso in Gorizia, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021.**

**Il Presidente**

Dott.ssa Barbara Gallo

**Il Giudice estensore**

Dott. Alessandro Longobardi